

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

479° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2004

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2^a - Giustizia Pag. 3

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi Pag. 9

Sottocommissioni permanenti

2^a - Giustizia - Pareri Pag. 18

CONVOCAZIONI Pag. 19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2004

376^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che in relazione al testo predisposto dal comitato ristretto per il disegno di legge in titolo – già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 maggio scorso – la Commissione aveva fissato al 10 settembre, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti, propone il differimento dello stesso alle ore 20 di oggi.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2430) Modifica al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi

(836) *COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile*

(1438) *CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo*

(2047) *MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 agosto scorso.

Il senatore CENTARO (*FI*) chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti relativamente al testo unificato predisposto dal comitato ristretto per i disegni di legge in titolo – già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio scorso – fissato alle ore 20 di oggi sia prorogato al 21 settembre alle ore 20.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(1296-B) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) *COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico*

(2457) *MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

(2629) *COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che alle ore 13 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti relativamente al disegno di legge n. 1296-B, ne propone una breve riapertura fino alle ore 20 di oggi.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(817) *GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio 2004.

Il presidente Antonino CARUSO propone una breve riapertura del termine per la presentazione di eventuali emendamenti relativi al disegno di legge in titolo alle ore 20 di oggi.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2958) *Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore BOBBIO (AN), il quale preliminarmente osserva che l'interesse ad emanare al più presto le disposizioni occorrenti per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, è senza dubbio molto forte, considerato che l'Italia è ormai tra gli ultimi paesi a dovervi ancora provvedere, ma questa circostanza non deve far passare in secondo piano un'altra esigenza – che ritiene ugualmente meritevole di attenzione – che è quella di cogliere l'occasione dell'esame in Senato dell'iniziativa in titolo per un'ulteriore riflessione sul tema al fine di varare una disciplina che si inserisca armonicamente nell'ordinamento nazionale e sia pienamente rispettosa dei precetti costituzionali. Reputa quindi necessario valutare il testo in questione, in altri termini, non soltanto nell'ottica dell'indubbia urgenza che da sola spingerebbe ad un rapido esame dello stesso, ma anche con l'obiettivo di assicurare in ogni caso una piena ed effettiva tutela dei cittadini italiani, realizzando un equilibrato contemperamento dei prospettati interessi.

Si sofferma quindi sulle disposizioni del disegno di legge in titolo e, riferendosi all'articolo 1, comma primo, si chiede se non sia preferibile o comunque più corretto correlare alle disposizioni interne e non, così come invece si legge, alle disposizioni della decisione quadro in titolo il limite posto della necessaria compatibilità delle medesime con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali. Quanto poi al secondo comma dell'articolo 2 che introduce la definizione di mandato d'arresto europeo, invita a riflettere se non sia opportuno precisare, con l'introduzione di adeguate definizioni, anche le nozioni di «arresto» e di

«consegna» ivi richiamate che trovano poi ampi riferimenti nel prosieguo dell'articolato.

Dopo aver ribadito ancora una volta l'importanza di valutare con attenzione l'impatto che la nuova disciplina in discussione finirà per avere sull'ordinamento vigente e sugli istituti dalla stessa interessati, nell'ottica del necessario rispetto dei precetti costituzionali che sottolinea essere comunque inviolabili, il relatore osserva come andrebbe forse rimeditato il riferimento ai «principi supremi» dell'ordinamento costituzionale, così come peraltro suggerito nel corso delle audizioni svolte e quindi il tema dell'individuazione di una gerarchia tra norme che sarebbero invece del medesimo rango, quello costituzionale, dovendosi sottolineare ancora una volta la necessità che l'articolato emanando sia pienamente rispettoso di tutti i precetti costituzionali interessati.

Dopo aver illustrato brevemente, dandone lettura, le disposizioni dell'articolo 2, il relatore si sofferma sull'ultimo comma di tale articolo che legittima lo Stato italiano al rifiuto della consegna soltanto nei casi di «grave e persistente violazione» da parte dello Stato richiedente dei principi e delle garanzie costituzionali indicate. Si tratta di una disposizione che suscita, ad una prima lettura, forti perplessità in quanto rischia di lasciare privi di tutela casi, che possono essere anche numericamente significativi, che, pur sostanziandosi ciascuno in una «grave violazione» di principi fondamentali, potrebbero non essere sufficienti a connotare il requisito della «persistente della violazione», carattere questo la cui genericità è suscettibile di possibili ed inammissibili incertezze applicative. Essa peraltro apparirebbe superflua se si ritenesse che gli ordinamenti dei Paesi interessati dall'attuazione della decisione quadro in titolo condividano tutti i principi fondamentali richiamati.

Dopo aver ritenuto sostanzialmente condivisibili le disposizioni espresse dall'articolo 3 in tema di applicazione della riserva parlamentare, osserva che, così come peraltro già fatto fino ad ora, limiterà la sua relazione alla illustrazione dei principali aspetti problematici dell'articolato che sono tutti riferibili alla prima parte del disegno di legge con riserva di tornare nel prosieguo eventualmente in sede di replica, sulla restante parte dell'articolato.

Il relatore fa quindi riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, soffermandosi in particolare, sull'ultimo comma che ammette, in condizioni di reciprocità, anche la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie, prescrivendo in tal caso all'autorità giudiziaria italiana l'obbligo di informare immediatamente il Ministro della Giustizia. Al riguardo si interroga se non sia opportuno, come gli apparirebbe ad un primo esame, un rafforzamento della disposizione al fine di evitare che l'obbligo di informazione a carico del magistrato resti sostanzialmente inevaso nella sua pratica applicazione anche perché privo di sanzioni; più in generale invita ad una riflessione per verificare se, sussistendo la condizione di reciprocità, il coinvolgimento del Ministro della Giustizia sia comunque efficacemente assicurato in tutte le ipotesi che possono venire in rilievo in corrispon-

denza a quanto avviene invece negli altri casi disciplinati dai primi 3 commi dell'articolo 4.

Con riferimento all'articolo 5, il relatore ritiene che l'utilizzo del termine «imputato» non sia del tutto corretto alla luce del vigente ordinamento interno, apparendogli preferibile l'impiego della parola «indagato». Quanto invece all'articolo 6, in materia di contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna, si sofferma in particolare sulle prescrizioni di cui alla lettera b) ritenendo insufficiente l'indicazione del nome dell'autorità giudiziaria emittente. Il comma 3 dell'articolo 6 appare altresì insufficiente nella parte in cui fa riferimento all'obbligo di allegazione di una copia pura e semplice del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta di mandato d'arresto, risultando necessario che si prescriva se non l'allegazione dell'originale che si produca una copia autentica o copia conforme del provvedimento e ciò coerentemente a quanto previsto nell'ordinamento nazionale. Andrà quindi valutata l'adeguatezza e la sufficienza della disciplina espressa dall'articolato, in particolare dai commi 5 e 7, rispetto all'esigenza di far sì che il mandato d'arresto europeo giunga al giudice in ogni caso solo dopo essere stato tradotto in lingua italiana.

Si sofferma quindi sul requisito, espresso dalla lettera b) dell'articolo 6 per il quale il mandato d'arresto deve contenere anche il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena. In proposito il relatore richiama l'attenzione sull'articolo 18, comma 1, lettera e) del disegno di legge in titolo che, tra le ipotesi che legittimano al rifiuto di consegna, indica il caso in cui la legislazione dello stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, senza ulteriori specificazioni sul punto. In proposito ricorda come la disciplina nazionale sia articolata e puntuale sul tema dei limiti di durata dei provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale, ponendo termini diversi che tengono conto delle diverse fasi del processo in un'ottica di garanzia dei diritti di libertà dell'indagato, pur nel rispetto degli altri interessi meritevoli di tutela che vengono comunque in rilievo. Si chiede quindi se non sia opportuno rafforzare le disposizioni richiamate, sia prevedendo una maggior informativa del giudice nazionale circa le disposizioni applicabili ed il quadro normativo di riferimento, sia specificando meglio in coerenza con l'ordinamento nazionale la fattispecie sopra richiamata che legittima il rifiuto della consegna ritenendo al riguardo insufficiente la previsione contenuta nella citata lettera e).

Per quel che attiene poi l'articolo 7 non appare del tutto convincente la formulazione del comma 4 in relazione al sistema sanzionatorio che caratterizza l'ordinamento italiano, mentre in merito all'articolo 8 deve sottolinearsi come lo stesso provveda a tipizzare adeguatamente le ipotesi nelle quali si dovrà far luogo alla consegna indipendentemente dalla verifica del requisito della doppia incriminazione.

Il relatore Bobbio si sofferma poi sull'articolo 9 del disegno di legge richiamando l'attenzione in particolare sul comma 5 ai sensi del quale, per

quanto riguarda la materia delle misure cautelari da adottarsi per assicurare ove necessario l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, si osservano in quanto applicabili le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280. Più specificamente il relatore manifesta perplessità sulla parte finale del comma in questione apprendogli in qualche modo contraddittorio il mancato richiamo del comma 1 dell'articolo 273 del codice di procedura penale alla luce del disposto del successivo articolo 17, comma 4, del disegno di legge.

Il relatore si sofferma poi brevemente sui restanti articoli del capo I del titolo II del disegno di legge che disciplinano dettagliatamente il procedimento per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, individuano le ipotesi in cui la corte d'appello ha l'obbligo di rifiutare la consegna, regolano i casi di concorso di richieste di consegna, di sospensione o rinvio della consegna, di consegna temporanea, e richiamano infine l'applicazione del principio di specialità.

Il disegno di legge nel capo II del titolo II disciplina quindi la procedura attiva di consegna, mentre il capo III dello stesso titolo riguarda la materia delle misure reali.

Infine il titolo III contiene le disposizioni finali e transitorie.

Il relatore conclude il suo intervento riservandosi di intervenire più dettagliatamente sui diversi aspetti del disegno di legge in sede di replica anche alla luce degli elementi che emergeranno nel corso della discussione generale.

Il senatore CALVI (*DS-U*), dopo aver evidenziato che ci si trova di fronte ad una proposta di legge che, da un lato, presenta un'oggettiva urgenza e, dall'altro, nella formulazione licenziata dalla Camera non può però essere giudicata soddisfacente, prende atto che il relatore nel suo intervento ha posto problemi che meritano un'attenta riflessione.

La seduta sospesa alle ore 16,40 è ripresa alle ore 17.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 17,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2004

156^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni suppletive nei collegi n. 3 della III circoscrizione (Lombardia 1), n. 10 della X circoscrizione (Liguria), n. 30 della XI circoscrizione (Emilia-Romagna), n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione (Toscana), n.1 della XIX circoscrizione (Campania 1), e n. 11 della XXI circoscrizione (Puglia) della Camera dei deputati, fissate per il giorno 24 ottobre 2004

(Svolgimento dell'esame e conclusione)

Riferisce il PRESIDENTE Petruccioli.

Dopo una discussione, cui partecipano i deputati LAINATI e GENTILONI SILVERI e il senatore FALOMI, il provvedimento è approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,30.

Testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 14 settembre 2004 recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nei collegi n. 3 della III circoscrizione (Lombardia 1), n. 10 della X circoscrizione (Liguria), n. 30 della XI circoscrizione (Emilia-Romagna), n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione (Toscana), n. 1 della XIX circoscrizione (Campania 1), e n. 11 della XXI circoscrizione (Puglia) della Camera dei deputati»

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 2004, sono stati convocati per il 24 ottobre 2004 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di deputati nei collegi n. 3 della III circoscrizione (Lombardia 1), n. 10 della X circoscrizione (Liguria), n. 30 della XI circoscrizione (Emilia-Romagna), n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione (Toscana), n. 1 della XIX circoscrizione (Campania 1), e n. 11 della XXI circoscrizione (Puglia) della Camera dei deputati;

b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;

d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezioni suppletive indette nei collegi n. 3 della III circoscrizione (Lombardia 1), n. 10 della X circoscrizione (Liguria), n. 30 della XI circoscrizione (Emilia-Romagna), n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione (Toscana), n. 1 della XIX circoscrizione (Campania 1), e n. 11 della XXI circoscrizione (Puglia) della Camera dei deputati.

zione (Emilia-Romagna), n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione (Toscana), n. 1 della XIX circoscrizione (Campania 1), e n. 11 della XXI circoscrizione (Puglia) della Camera dei deputati per il 24 ottobre 2004 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio delle Regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna elettorale nelle regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nella Regione Friuli – Venezia Giulia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla reti regionali RAI della Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia di cui all'articolo 4.

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 5.

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nelle Regioni interessate non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione stessa, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3.

(Responsabilità delle trasmissioni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale delle regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia e degli enti locali il cui territorio ricade in quello dei collegi elettorali interessati.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

Art. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI può programmare nelle Regioni interessate trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;

c) il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi Presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera a), in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera b) e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera c), in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile è ripartito tra di essi in modo paritario.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe possibilità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di

una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI competente entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a loro originariamente assegnato.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nelle Regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Le tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i candidati.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 6 e 7.

4. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'articolo 10.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, sono sospese nei giorni 23 e 24 ottobre.

Art. 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, ai criteri dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività, di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si

determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, i candidati alle elezioni suppletive potranno partecipare unicamente in equilibrio contraddittorio con i loro diretti competitori.

Art. 8.

(Programmi dell'accesso e Tribune tematiche regionali)

1. La programmazione dell'accesso regionale nelle Regioni interessate alle elezioni suppletive è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. Le tribune tematiche regionali delle Regioni interessate alle elezioni suppletive sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.

Art. 9.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle candidature)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alle elezioni suppletive una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.

Art. 10.

(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 11.

*(Responsabilità del Consiglio di amministrazione
e del Direttore generale della RAI)*

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 12.

(Pubblicità del provvedimento)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2004

121^a Seduta

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti

alla 3^a Commissione:

(3012) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003: parere di nulla osta;*

alla 4^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 27) **FORCIERI ed altri.** – **Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale: parere di nulla osta con osservazioni.**

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 15 settembre 2004, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli sviluppi della situazione in Iraq.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 15 settembre 2004, ore 16,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).

- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).
- CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12*).
- COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).
- COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).

- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407)

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Deputato PERETTI. – Modifica all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico (3062) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati MARTINI Francesca ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo:

- Progetto di decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (n. 5).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 15 settembre 2004, ore 16

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (3012).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002 (3029) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 15 settembre 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del documento:

- FORCIERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale (*Doc. XXII, n. 27*).
- e della petizione n. 838 ad esso attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba*).
- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare:

- Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 15 settembre 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge

- Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (3097).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 15 settembre 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (A.S. 3097).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 15 settembre 2004, ore 15

Comunicazioni del Presidente.
